

Transizione 5.0 Le regole per le imprese

Moduli obbligatori su politiche energetiche e cybersecurity

I percorsi possono essere seguiti anche a distanza. Necessario svolgere un esame con attestazione finale

Formazione

Almeno 12 ore totali

Enzo De Fusco

Anche l'attività di formazione può essere agevolata, purché siano percorsi di durata non inferiore a 12 ore e nei limiti del 10% degli investimenti effettuati con un massimo di spesa di 300mila euro. Lo prevede l'articolo 8 del decreto interministeriale su Transizione 5.0 che fissa le regole per fruire dei benefici in ambito formativo.

La formazione può essere erogata, tra gli altri, solo da soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o quella operativa; università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 (settore EA 37) e altri organismi, comprese le Its Academy.

La formazione può essere svolta anche nella modalità a distanza ed è necessario lo svolgimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

Il progetto di formazione è finalizzato ad acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, dettagliatamente indicate nell'allegato A2 del decreto (tabella 1a e 1b).

La norma, tuttavia, prevede che nei progetti debba essere sempre compreso per una durata non inferiore a quattro ore:

- almeno un modulo di integrazione di politiche energetiche; tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia; analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza energetica e il risparmio energetico; impiantistica e fonti rinnovabili (moduli da A1 a A4);
- almeno un modulo di integrazione

digitale dei processi aziendali, cybersecurity, business data analytics, intelligenza artificiale e machine learning (moduli da B1 a B4).

Diverse sono le tipologie di spese ammesse. Si va da quelle relative ai formatori ai costi di esercizio per formatori nonché personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto, come le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto, a esclusione delle spese di alloggio diverse dalle quelle minime necessarie per personale con disabilità.

Sono autorizzati anche i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione. Sono ammesse, infine, le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

La norma, pur consentendo la formazione da remoto, non specifica se è ammessa anche la tipologia asincrona, anche se in base allo spirito del provvedimento, non sembrano sussistere preclusioni.

Il comma 5 dell'articolo 8 stabilisce che le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva di ratei del trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività svolte fuori sede.

Per quanto riguarda le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori, sono ammissibili solo al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

